



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** PresidenteIda **CONTINO** Consigliere rel.Roberto **RIZZI** ConsigliereMaria Cristina **RAZZANO** ConsigliereIlaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio sugli appelli, in materia di responsabilità amministrativa,
iscritti al n. 61233 del registro di segreteria

avverso

la sentenza n. 333/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la
regione Toscana, depositata il 18.10.2023 e non notificata.

promossi da:**1) BARONE VINCENZO**, nato ad Ancona l'8.11.1952 (C.F.

BRNVCN52S08A271E), elettivamente domiciliato in Roma,

Viale Gorizia n. 13, presso lo Studio del Prof. Avv. Augusto

Sinagra (C.F. SNGGST41M18C351J PEC:

augustosinagra@ordineavvocatiroma.org) e dell'Avv. Lorenzo

Minisci (C.F. MNSLNZ67D10H501U - PEC:

lorenzominisci@ordineavvocatiroma.org), dai quali è rappresentato e difeso.

(Appellante principale)

nei confronti di:

- **PROCURA REGIONALE** presso la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in persona del Procuratore regionale p.t.;
- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti in Roma, in persona del Procuratore generale p.t.,
- **GRADARA BARBARA;**

(Appellati)

2) GRADARA BARBARA, nata a Livorno il 17.4.1971 (c.f. GRDBBR71D57E625I), rappresentata e difesa dall'avv. Laura Marras ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto avvocato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18, nonché al suo indirizzo di posta elettronica certificata lauramarras@ordineavvocatiroma.org, al quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni.

(Appellante incidentale)

nei confronti di:

- **PROCURA REGIONALE** presso la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, in persona del Procuratore regionale p.t.,
- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti in Roma, in persona del Procuratore generale p.t.,

- **BARONE VINCENZO:**

(Appellati)

Visti gli atti del giudizio;

Uditi, all'udienza del 21 novembre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Giovanni Luca Triolo, il relatore Consigliere Ida Contino, l'avv. Lorenzo Minisci per l'appellante principale Barone Vincenzo, l'avv. Laura Marras per l'appellante incidentale Gradara Barbara e il PM d'udienza nella persona del Vice Procuratore generale Adelisa Corsetti.

FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana ha condannato, in via principale e a titolo di dolo, il prof. Barone Vincenzo al pagamento di € 15.509,15, oltre emolumenti accessori e, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, la dott.ssa Gradara Barbara al pagamento di € 5.523,62, a titolo di risarcimento del danno in favore della Scuola Normale Superiore (S.N.S.) di Pisa.

Il danno erariale azionato è scaturito dall'uso improprio della carta di credito da parte prof. Barone Vincenzo, il quale, durante l'espletamento della sua carica di Direttore della S.N.S. di Pisa, dal 19 settembre 2016 al 16 gennaio 2019, aveva sostenuto spese estranee all'attività istituzionale o non giustificate da idonea documentazione.

Nello specifico, la Procura requirente aveva ritenuto che le spese riportate alle pagine da 11 a 19 dell'atto di citazione, per un totale di € 7.719,90, relative al pagamento di pranzi e cene, non potessero essere considerate di rappresentanza in quanto estranee allo svolgimento di

attività di promozione istituzionale della Scuola; sicché si consideravano poste in essere dal prof. Barone in violazione delle linee di indirizzo approvate dalla Scuola Superiore con la delibera n. 35/2017. Parimenti, il Procuratore riteneva indebite le spese per missioni riportate alle pagine da 19 a 21 dell'atto di citazione, per un importo complessivo di € 8.122,49, in quanto prive di un'idonea documentazione giustificativa. La Procura, inoltre, contestava sempre al Barone la non corretta allocazione delle spese sostenute per gli incontri conviviali, ripartite tra le spese di rappresentanza, caratterizzate da un massimale in bilancio, e le altre spese per attività istituzionali.

Per lo stesso danno, la Procura contestava alla dott.ssa Gradara Barbara, responsabile dell'Area Bilancio e Amministrazione della Scuola Normale nel periodo preso in esame, una condotta gravemente colposa per aver proceduto al pagamento delle spese sostenute dal Barone con la carta di credito senza aver previamente verificato la correttezza e la completezza della documentazione presentata.

Pertanto, chiedeva che Barone Vincenzo fosse condannato, a titolo di dolo e in via principale, al pagamento dell'intero danno erariale, pari a € 15.842,39 e che Gradara Barbara fosse condannata per colpa grave, e quindi in via sussidiaria, per una quota pari al 50% del documento erariale (cioè € 7.921,19).

2. La Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, con la sentenza gravata, ha preliminarmente respinto l'eccezione di prescrizione sollevata da entrambi i convenuti; nello specifico, dopo aver premesso

che il termine prescrizione inizia a decorrere dalla data della scoperta del danno e non dalla condotta, ha ritenuto che nella fattispecie il convenuto Barone non avesse adeguatamente rendicontato le spese sostenute, con ciò impedendo all'amministrazione di valutare compiutamente l'inerenza delle stesse e quindi di conoscere l'eventuale danno erariale. In proposito, ha richiamato l'art. 1, commi da 47 a 53, della l. n. 549/1995 e il relativo regolamento attuativo, di cui al decreto del Ministero del Tesoro 9 dicembre 1996 n. 701, art. 6, comma 1, che impone ai titolari di carta di credito l'obbligo di far pervenire, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, all'ufficio preposto alla liquidazione, apposito riepilogo corredato della prescritta documentazione giustificativa. Ha, pertanto, affermato l'occultamento doloso del danno da parte del Barone e quindi lo spostamento del *dies a quo* del termine prescrizione al 24 gennaio 2022, data in cui l'Amministrazione avrebbe avuto notizia del danno erariale con il ricevimento del decreto del Procuratore regionale di richiesta di costituzione in mora. Ha inoltre sostenuto che il doloso occultamento del danno parte del Barone ha impedito il decorso della prescrizione anche nei confronti della convenuta Gradara, responsabile in via sussidiaria.

Nel merito, riguardo al Barone, il giudice territoriale ha pienamente condiviso la prospettazione attorea per le "spese di rappresentanza" indebite. A prescindere dalla loro allocazione contabile, non considerata rilevante ai fini del giudizio, ha ritenuto, infatti, che non fossero neanche astrattamente rientranti tra le spese di

rappresentanza quelle sostenute per pranzi o cene a cui aveva partecipato il solo Barone, o in cui l'evento conviviale fosse stato condiviso con membri appartenenti alla Scuola (che dispone di una propria mensa). Le altre spese di analogo tenore, invece, sono state giudicate prive di sufficiente documentazione giustificativa idonea ad attestare le motivazioni dell'interesse istituzionale o l'evento istituzionale idoneo a comprovarne l'inerenza. In proposito il giudice di prime cure ha evidenziato che il Barone avrebbe dovuto esplicitare espressamente non solo il nominativo degli ospiti, ma anche le circostanze che collegavano il pranzo o la cena a esigenze di rappresentanza esterna. Ciò anche in ragione dell'art. 15 del regolamento economale della Scuola Normale che, nel recepire la sopra menzionata normativa, impone all'utilizzatore della carta di credito di "adottare misure di massima cautela per la custodia e il buon uso della carta di credito".

Riguardo alle spese sostenute dal Barone per le "missioni", il giudice di prime cure, dopo aver escluso dal danno erariale le somme sostenute per la missione a Segesta (€ 195,34) e la spesa sostenuta dal Prof. OMISSIS (€ 137,90), ha considerato la documentazione giustificativa prodotta in giudizio per le restanti spese per missioni non pienamente idonea a provarne la legittimità. Ha, pertanto, accolto parzialmente la richiesta risarcitoria condannando il Barone al pagamento di € 15.509,15, di cui € 7.719,90 per le spese di ristorazione ed € 7.789,25 per le spese di missione.

Riguardo alla dott.ssa Gradara Barbara, invece, la Corte toscana con

riferimento alle spese di ristorazione ha giudicato sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave, e quindi la responsabilità erariale in via sussidiaria, esclusivamente per la liquidazione delle spese relative a pranzi e cene cui aveva partecipato il solo Barone o il Barone con membri interni alla Scuola e, ancora, per la liquidazione delle spese ove non era stato specificato neanche il nominativo dell'ospite. Inoltre, ha ritenuto di non porre a carico della Gradara il danno riconducibile alle spese i cui ordinativi non erano stati sottoscritti dalla medesima e di imputare, invece, alla stessa il 40% delle spese relative agli ordinativi che aveva sottoscritto come responsabile di primo livello e il 60% delle spese per gli ordinativi in cui aveva firmato come responsabile di secondo livello, per complessivi €. 1.629,00.

Riguardo, invece, alle spese sostenute dalla Scuola per le missioni del Direttore, ha giudicato sussistente la responsabilità, sempre in via sussidiaria e per colpa grave, della Gradara, imputando alla medesima il 50% del danno erariale arrecato, per tali spese, dal convenuto Barone, e dunque pari a €. 3.894,62, ritenendola responsabile per averle liquidate senza svolgere alcun controllo sulla idoneità e completezza della documentazione giustificativa prodotta.

3. Con atto notificato in data 11 dicembre 2023 e depositato il 12 dicembre 2023, ha proposto appello il prof. Barone Vincenzo, con il patrocinio degli avv.ti Augusto Sinagra e Lorenzo Minisci, formulando i seguenti motivi:

3.1 Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione con riferimento a tutte le spese

sostenute nell'anno 2016 e sino al 24 gennaio 2017.

L'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui non ha considerato che l'Amministrazione della Scuola Superiore era stata sempre al corrente di ogni spesa effettuata dal prof. Barone con la carta di credito, in quanto riceveva mensilmente l'estratto conto bancario. Secondo l'assunto difensivo, dunque, l'Amministrazione avrebbe potuto tempestivamente controllare e verificare la legittimità di tali spese e, all'occorrenza, richiedere ulteriori documenti giustificativi al prof. Barone. In ogni caso, l'appellante ha eccepito di aver inviato mensilmente agli Uffici preposti tutta la documentazione giustificativa delle spese. Pertanto, il Barone ha ritenuto viziata la sentenza nella parte in cui ha inteso superare l'eccezione di prescrizione sostenendo che nella specie vi sarebbe stato occultamento doloso del danno. In proposito ha eccepito che il momento a partire dal quale la Scuola avrebbe potuto esercitare un diritto di recupero di somme non dovute doveva necessariamente coincidere con la data del pagamento delle somme contestate. Pertanto, poiché l'invito a dedurre era stato notificato in data 4.10.2022 e prima ancora vi era stata la notifica dell'atto di costituzione in mora in data 24.01.2022, tutte le spese liquidate, riferite al 2016 e sino al 24 gennaio 2017, dovevano essere considerate prescritte.

3.2 Erroneità della sentenza nella parte in cui ha valutato non giustificate le spese relative ai pasti pagati dal Prof. Barone.

Secondo l'appellante, così decidendo, il giudice di prime cure avrebbe dimostrato di non aver considerato la copiosa documentazione

allegata alla memoria di costituzione in primo grado. In proposito, ha
opposto di aver sempre, e in perfetta buona fede, allegato la
documentazione fiscale delle spese con la puntuale indicazione dei
nominativi dei soggetti ospitati, con ciò venendo incontro alle esigenze
dell'amministrazione. Secondo l'assunto difensivo, dunque, la sola
contestazione imputabile al prof. Barone sarebbe quella della asserita
carenza della indicazione del carattere istituzionale dei pasti. Tuttavia,
sul punto ha dedotto, in primo luogo, che *pressocché la totalità dei*
partecipanti agli eventi conviviali erano soggetti riferibili a istituzioni
accademiche esterne alla Scuola Normale di Pisa o a istituzioni
pubbliche e private aventi una chiara ed esplicitata correlazione con la
dedotta attività "funzionale all'accrescimento del prestigio e della
proiezione esterna" della Scuola. In ogni caso, secondo l'assunto
difensivo, il Direttore della S.N.S. non avrebbe avuto alcun obbligo, né
regolamentare né normativo, di indicare i partecipanti alle occasioni
conviviali o il relativo evento istituzionale, avendo piuttosto l'esclusivo
dovere di consegnare la documentazione giustificativa delle spese.
Ha, inoltre, richiamato gli artt. 1 e 2 della deliberazione n. 35 del 3 aprile
2017 onde ribadire la legittimità della propria condotta; ha affermato
che tutte le spese contestate sarebbero perfettamente in linea con la
deliberazione citata, ha precisato che i pranzi e le cene di lavoro erano
stati consumati all'esterno della SNS con esponenti di altre Università
e altri soggetti esterni di carattere istituzionale, poiché "la mensa della
SNS non garantiva la dovuta e richiesta riservatezza dei colloqui",
nonché a volte anche con soggetti interni e ciò "per intuitive ragioni

accademiche e organizzative“ e ha escluso la irregolarità della spesa sostenuta per i pranzi con il Vicedirettore della S.N.S., prof. OMISSIS, in quanto effettuati per “evidenti motivi istituzionali” attinenti al rinnovamento del personale della Classe di Lettere e Scienze sociali. Infine, ha insistito sulla idoneità della documentazione offerta alla Corte dei conti di primo grado a giustificazione dell'esborso del denaro pubblico.

3.3 Erroneità della statuizione di prime cure con riferimento alle spese sostenute per le missioni fuori sede.

Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza evidenziando che il giudice territoriale non avrebbe valutato la copiosa documentazione allegata alla memoria di costituzione. In ogni caso, ha precisato che le spese di missione erano predisposte dal personale amministrativo che provvedeva alla compilazione dei moduli riguardanti i viaggi e i relativi costi; se, dunque, vi sono state disattenzioni, queste sono da attribuire unicamente agli impiegati dell'Amministrazione della Scuola e dell'area bilancio. L'appellante ha poi illustrato tutti gli ordinativi di spesa per missioni, al fine di evidenziare come fosse indicato in essi il carattere istituzionale del viaggio.

3.4 Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del dolo nella condotta del Barone.

Secondo l'assunto difensivo, non può ravvisarsi il dolo nella condotta posta in essere dall'appellante poiché essa era stata conforme a una

prassi amministrativa regolatrice delle spese seguita da anni nella Scuola Normale Superiore di Pisa, anche dai precedenti Direttori, prassi che aveva ingenerato nel prof. Barone un evidente affidamento sulla regolarità del proprio comportamento. Egli, infatti, si era limitato a consegnare i giustificativi di spesa all'amministrazione che, in alcuni limitati casi, aveva anche evidenziato la non correttezza di alcune spese (per esempio, per il superamento del budget giornaliero) mentre nella quasi totalità delle volte le spese erano state considerate legittime.

Anche sul dovere di rendicontazione il preteso dolo non apparirebbe evidente, alla stregua della constatazione della ricezione mensile, da parte degli uffici amministrativi della Scuola, degli estratti conto della carta di credito in uso al Direttore Barone.

Da ultimo, l'appellante Barone ha richiamato le modifiche introdotte dall'art. 21 del D.L. n. 76/2020, conv. nella L. n. 120/2020, che ha richiesto, ai fini della prova del dolo, la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.

3.5 Erroneità della sentenza nella parte in cui ha statuito una condanna della dott.ssa Gradara in via sussidiaria.

L'appellante ha censurato la sentenza toscana nella parte in cui ha statuito una responsabilità solo sussidiaria in capo alla Gradara, in quanto ritenuta contraddittoria ed errata rispetto alla richiesta di accertamento del danno erariale formulata con l'atto di citazione. Ha altresì rilevato che il *beneficium excussionis* in materia di responsabilità amministrativa è frutto di una elaborazione giurisprudenziale, non

univoca, che non trova peraltro alcun concreto riscontro normativo, e che la Corte di primo grado avrebbe dovuto condannare ciascuno dei convenuti per la parte che vi ha preso. Ha eccepito, altresì, che *“la condanna complessivamente intesa ammonterebbe ad un totale superiore al danno erariale accertato, e ciò comporterebbe un’attribuzione all’Ente beneficiario di una somma superiore al danno sofferto, con un lucro non concesso”*. (appello, pag. 52).

3.6 Ha pertanto concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di mandare assolto il Prof. Vincenzo Barone da ogni responsabilità erariale, con vittoria delle spese di entrambi i gradi.

4. Con atto notificato il 18 dicembre 2023 e depositato in segreteria il 20 dicembre 2023, ha proposto appello incidentale la dott.ssa GRADARA Barbara formulando i seguenti motivi di gravame:

4.1 Erronea e falsa applicazione dell’art. 1, co. 2, l. n. 20/1994; violazione degli artt. 2935, 2936 e 2947 c.c.

L’appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione. In primo luogo, ha escluso che nella fattispecie possa configurarsi un doloso occultamento nella condotta del convenuto Barone, ribadendo che il termine di esordio del diritto al risarcimento del danno erariale coincide con il fatto dannoso. In ogni caso, ha sostenuto che lo spostamento in avanti del termine prescrizionale in ragione dell’asserito occultamento posto in essere dal Barone, non può trovare applicazione anche nei suoi confronti, in quanto la posizione della responsabile dell’Area Bilancio non può essere confusa e accomunata con quella del Direttore

della Scuola, tenuto conto della diversità delle condotte e dei titoli di responsabilità.

4.2 Responsabilità esclusiva del Barone e assenza di responsabilità della dott.ssa Gradara per insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo.

Secondo l'appellante, la sentenza è del tutto carente di motivazione poiché non chiarisce il contributo causale della Gradara all'evento dannoso. Puntualizza quindi la difesa che l'unico responsabile del buon impiego della carta di credito, in maniera conforme alle finalità istituzionali, è il suo utilizzatore, anche in considerazione di quanto statuito nell'art. 15 del Regolamento per il fondo economale. A sostegno del proprio assunto ha altresì richiamato giurisprudenza contabile sia delle Sezioni centrali che regionali. Ancora, ha rilevato come tra le competenze ascritte alla odierna appellante non vi fossero quelle di sindacare le motivazioni istituzionali sottese a ciascun pranzo consumato o missione effettuata dalla figura di vertice della Scuola, e tantomeno quella di operare qualsiasi riduzione sulle spese di vitto: da qui l'assoluta insussistenza sia dell'elemento oggettivo, sia di quello soggettivo della responsabilità erariale.

4.3 Errata valutazione e quantificazione delle spese di vitto.

L'appellante ha ritenuto viziata la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo aver riconosciuto la colpa grave della Gradara esclusivamente per le spese conviviali cui ha preso parte il solo Barone o il Barone con soggetti interni alla Scuola o per quelle in cui non viene indicato l'ospite, ha poi conteggiato nel danno a suo carico le spese

relative a 13 ordinativi di pagamento, puntualmente indicati nell'atto di appello, che sarebbero relativi a spese di vitto con partecipazione di soggetti esterni alla Scuola, per complessivi € 1.509,00 di cui si chiede l'espunzione dal calcolo del danno. Ha pertanto eccepito che il danno per spese di vitto imputabile all'appellante Gradara non ammonterebbe a € 1.629,00 come erroneamente ritenuto in sentenza, ma alla minor somma di € 782,60 (e cioè € 236,00 come firmataria di primo livello più €. 546,60 come firmataria di secondo livello).

4.4 Difetto di motivazione ed erronea quantificazione delle spese di missione. Contraddittorietà manifesta.

Secondo l'assunto difensivo, il decreto n. 252/2017, che regolamenta le missioni (doc. 3 del fascicolo di parte del primo grado), prevede, all'art. 2, comma 3, che le spese sostenute dal Direttore e dal Vicedirettore della Scuola non debbano essere autorizzate, ma solo comunicate all'ufficio competente, sicché l'unico controllo che la Gradara poteva svolgere atteneva al superamento del limite di spesa rimborsabile ivi previsto.

Inoltre, ha eccepito che la dott.ssa Gradara non aveva firmato tutti gli ordinativi di pagamento contestati e, in alcuni casi, era stata firmataria solo di primo livello; la sentenza sarebbe quindi contraddittoria, poiché non ha adottato, per la quantificazione del danno imputabile riferito alle missioni, lo stesso criterio collegato alla firma di primo o secondo livello apposta sull'ordinativo, come avvenuto per gli ordinativi delle spese per pranzi e cene. Secondo l'assunto difensivo, dunque, il danno per le spese di missione eventualmente imputabile è pari a € 1.633,74 (di

	SENT. 44/2025	
	cui €. 85,92 per gli ordinativi con Gradara come firmatario di primo	
	livello ed €. 1.577,82 come firmatario di secondo livello), per	
	complessivi €. (1.633,74 + 782,60) 2.416,34.	
	4.5 Ciò posto, la difesa ha concluso chiedendo, in accoglimento	
	dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e conseguentemente	
	l'assoluzione della Gradara da qualsiasi addebito erariale. In subordine	
	ha chiesto la rideterminazione del danno in ragione di quanto innanzi	
	esposto.	
	5. Con atto in data 18 ottobre 2024 la Procura generale ha depositato	
	le proprie articolate conclusioni in relazione ai motivi di impugnazione	
	proposti negli appelli di parte privata, argomentando diffusamente in	
	ordine alla loro infondatezza e concludendo per il rigetto dei gravami e	
	la condanna al pagamento delle spese di giudizio.	
	Con note in data 31 ottobre 2024 la dott.ssa Gradara ha replicato alle	
	conclusioni della Procura generale, insistendo sull'assenza di propri	
	poteri di controllo in ordine alle spese del Direttore, sul carattere	
	personale ed esclusivo della responsabilità dell'utilizzatore della carta	
	di credito, sull'erronea quantificazione del danno e sulla prescrizione.	
	In data 30 ottobre 2024 la difesa del Prof. Barone ha depositato un	
	articolo di stampa a ulteriore prova della natura eminentemente	
	istituzionale degli spostamenti e delle missioni del suo assistito.	
	6. All'odierna udienza, le parti presenti hanno esposto oralmente le	
	argomentazioni difensive e hanno insistito per l'accoglimento delle	
	rispettive richieste conclusionali.	
	DIRITTO	
	15	

I giudizi d'appello indicati in epigrafe devono essere riuniti ex art. 184 c.g.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

I. In via preliminare al merito, si procede alla disamina dell'eccezione di prescrizione, riproposta da entrambi gli appellanti con il primo motivo di gravame.

L'eccezione è parzialmente fondata per i motivi che si andranno a esporre.

Il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione di prescrizione evidenziando come il prof. Barone non avesse rendicontato alla Scuola Normale di Pisa le spese sostenute con la carta di credito, come invece statuito dall'art. 6 del decreto del Ministero del Tesoro n. 701/1996, adottato in attuazione dell'art. 1, commi da 47 a 53, della l. 549/1995.

La disposizione appena citata, al comma 2, stabilisce che *“Il titolare della carta di credito deve far pervenire, entro il 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, all'ufficio competente per la liquidazione, apposito riepilogo corredato della prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese le ricevute rilasciate dai fornitori di beni e/o servizi attestanti l'utilizzo della carta stessa.”*

Secondo la Corte toscana, dunque, il Barone avrebbe occultato dolosamente il danno omettendo di rendicontare alla Scuola Normale le spese effettuate con la carta di credito, con ciò impendendo all'amministrazione di poter valutare la legittimità delle stesse. Di qui lo slittamento del *dies a quo* del termine prescrizione alla data del 24 gennaio 2022, momento in cui *“l'ente danneggiato ha acquisito la completa notizia di danno a seguito della ricezione del decreto del*

Procuratore regionale della Corte dei conti” (pag. 13 della sentenza).

L’argomentazione del giudice di primo grado non è condivisa in quanto si pone in contrasto con gli atti di causa.

In via generale si premette che l’unica ipotesi di traslazione in avanti del *dies a quo* del termine prescrizione previsto dall’art. 1, comma 2, della l. 20/1994 (pari a cinque anni decorrenti dalla verifica del fatto dannoso) è prevista dal legislatore, nella medesima disposizione, qualora l’evento dannoso sia stato dolosamente occultato, sì da impedirne la percepibilità e la conoscibilità da parte del danneggiato secondo l’ordinaria diligenza.

Tale previsione evidentemente si pone in linea con la statuizione codicistica di cui all’art. 2935 c.c., ove è disposto che “*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*”.

Pertanto, come correttamente evidenziato anche dall’appellante incidentale Gradara, l’“*occultamento doloso*” presuppone un’attività consapevole del titolare “*volta a occultare il fatto generatore del danno erariale e un elemento obiettivo dato da una situazione che preclude la scoperta del fatto stesso (Sez. III n. 308/2016 e n.334/2017)*” (in termini, Sez. II App. n. 182/2024). È stato sostenuto, pertanto, che la condotta dell’occultamento va differenziata dall’elemento oggettivo del danno (Sez. III nn. 16 e 62/2020, Sez. II n. 646/2016) e consiste in atti specificatamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora *in fieri*, oppure a nascondere un danno ormai prodotto (Sez. I 432/2017, Sez. II 182/2024 e n. 314/2020, Sez. III 474/2006) e che lo stesso non sussiste qualora il danno sia conoscibile *aliunde* dall’Amministrazione.

Ebbene, tornando alla fattispecie all'esame, le conclusioni cui giunge il giudice di primo grado, e cioè che il danno non fosse conoscibile alla Scuola Normale Superiore di Pisa a causa della condotta di doloso occultamento del Barone, che non aveva presentato la dovuta rendicontazione, appaiono smentite dalla documentazione allegata agli atti del giudizio.

Risulta infatti *per tabulas* (si vedano gli *estratti conto mensili* della carta di credito, allegati al giudizio di primo grado) che l'Istituto bancario cassiere inviava mensilmente alla Scuola il rendiconto della carta di credito utilizzata dal prof. Barone.

Non solo; come puntualmente chiarito dalla dott.ssa Gradara nel suo atto d'appello e nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, l'Ufficio cui ella era preposta, una volta ricevuto l'estratto conto mensile dall'Istituto cassiere, lo trasmetteva alla segreteria del Direttore Barone per acquisire la documentazione giustificativa. Solo a seguito del ricevimento del carteggio contabile giustificativo della spesa, veniva emesso l'ordinativo di pagamento.

Pertanto, il procedimento indicato dalla Gradara trova piena conferma nella copiosa documentazione allegata dalla Procura.

In conclusione, risulta dalla documentazione depositata che, all'atto della liquidazione della spesa e prima ancora della richiesta di costituzione in mora da parte della Procura, la Scuola era nelle condizioni di conoscere tempestivamente e concretamente la liceità o meno della spesa sotto il profilo della inerenza ai fini istituzionali; era, pertanto, in grado di acquisire ulteriore documentazione o di fondare

una ragionevole prognosi in ordine alla sussistenza di un *vulnus* alla propria integrità patrimoniale e quindi di attivarsi per evitare eventuali pagamenti di spese non legittime.

Non sussistono, pertanto, nella specie, i presupposti per lo slittamento in avanti del termine prescrizione dell'azione risarcitoria, che deve invece decorrere dalla data di verifica del fatto dannoso, e cioè dal pagamento della spesa.

Ciò posto, in riforma della statuizione di primo grado, deve essere accolta l'eccezione di parziale prescrizione formulata da entrambi gli appellanti e, conseguentemente, deve essere dichiarata prescritta l'azione di risarcimento del danno per le spese liquidate con gli ordinativi di pagamento emessi sino al 24 gennaio 2017. Come rilevato dagli appellanti, infatti, l'atto di costituzione in mora è stato loro notificato in data 24 gennaio 2022. L'azione erariale, dunque, è tardiva per le spese di vitto (pranzi e cene) liquidate con i seguenti ordinativi di pagamento:

n. 13892/2016 per € 250,00;

n.13891/2016 per € 90,00;

n. 13542/2016 per € 220,00;

n. 13454/2016 per € 147,00;

n. 14151/2016 per € 60,00;

n. 14166/2016 per € 75,00;

n. 14152/2016 per € 54,00;

per un totale di € 896,00 (si vedano pag.12 e 13 dell'atto di citazione).

È, altresì, tardiva per le spese di missione liquidate con i seguenti

ordinativi di pagamento: n. 14150/2016 del valore di € 973,50 e n. 14161/2016 per € 137,90, per un totale di € 1.111,40 (si veda pag. 19 e 20 atto di citazione).

II. Appello principale del prof. Barone Vincenzo.

II.1 Spese di rappresentanza.

L'appellante principale, con un diffuso e articolato motivo, ha censurato la decisione gravata nella parte in cui non ha ritenuto che le spese per pranzi e cene sostenute dal prof. Barone, quale Direttore della S.N.S., fossero giustificate da un dovere di accoglienza e ospitalità nei confronti di soggetti istituzionali o comunque riferibili a enti o a istituzioni che avessero una diretta correlazione con le molteplici attività istituzionali della Scuola.

In primo luogo, la difesa dell'appellante ha definito errata la sentenza di primo grado rilevando che il Barone aveva assolto il proprio onere di rendicontazione avendo sempre presentato, seppure non richiesto da alcuna disposizione normativa né regolamentare, tutti i documenti fiscali delle spese riferite ai pasti in contestazione con i nominativi dei soggetti presenti. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, sul Direttore della Scuola non gravava alcun obbligo di indicare l'evento istituzionale che aveva generato l'esborso, in quanto sulla inerenza della spesa era l'amministrazione della S.N.S. a dover svolgere direttamente il controllo.

L'argomentazione difensiva è priva di pregio.

Il ragionamento svolto dall'appellante, infatti, si pone in netto contrasto con il principio generale in base al quale chi utilizza denaro altrui, nel

caso di specie denaro pubblico, deve sempre dare dimostrazione del legittimo impiego del denaro, con obbligo di restituzione qualora non documenti il corretto utilizzo dello stesso, ovvero documenti un utilizzo non conforme al vincolo di destinazione del denaro. Nello specifico, peraltro, si pone in netto contrasto con quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del D.M. Tesoro n. 9 dicembre 1996 n. 701, con riguardo proprio all'utilizzo della carta di credito per conto dell'Amministrazione. Detta disposizione, infatti, impone all'utilizzatore l'obbligo di presentare all'ufficio, per la liquidazione, *“apposito riepilogo corredato della prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese le ricevute rilasciate dai fornitori di beni e/o servizi attestanti l'utilizzo della carta stessa.”*

È evidente, dunque, che sull'utilizzatore della carta di credito, come su ogni altro soggetto che usufruisce di denaro pubblico, incombe l'onere di provare, già in sede amministrativa, non solo l'an della spesa ma anche l'inerenza dell'esborso alle finalità pubbliche connesse all'impiego del denaro.

Peraltro, una tale prova era ancora più rigorosa se si considera la tipologia di spesa sostenuta (spese di rappresentanza).

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, infatti, le spese di rappresentanza si giustificano solo se sono finalizzate ad accrescere il prestigio dell'ente all'esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali. Ne consegue che per la legittimità della spesa deve sussistere una rigorosa motivazione, con riferimento sia allo specifico interesse istituzionale perseguito che alla dimostrazione del rapporto

tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa stessa, requisiti tutti che non si riscontrano nel caso delle spese di vitto di cui si discute, oltre a rispondere a criteri di ragionevolezza e di congruità.

Come chiarito dalle SS.RR della Corte dei conti, infatti, *“le spese di rappresentanza ... devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza che vanno esplicitati nel provvedimento che le dispone con un’adeguata dimostrazione delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerla, oltre che della qualifica dei soggetti (esterni) che ne hanno beneficiato”* (sentenza n. 59/2014).

È evidente, dunque, che la prospettazione difensiva appena esaminata non può essere condivisa.

II.2 L'appellante ha altresì censurato la sentenza sotto un diverso profilo. Allo scopo di giustificare la propria condotta, ha sostenuto che i pranzi e le cene venivano organizzati *“al fine di stringere legami anche con colleghi di diverse istituzioni i quali, grazie ai rapporti instaurati nel tempo con lo stesso prof. Barone, hanno contribuito al finanziamento di numerose borse di dottorato e di ricerca all'interno della SNS”*. Al riguardo ha richiamato alcuni ordinativi di pagamento *“ove vengono indicati i partecipanti ai pranzi in contestazione, i quali si dimostrano tutti soggetti c.d. istituzionali e del tutto coerenti con le prerogative del Direttore della SNS nell'ambito del suo mandato a delle funzioni all'esterno della scuola”* (pag. 19 appello Barone).

Anche tale argomentazione non è idonea a revocare la statuizione di prime cure in ordine alla natura indebita delle spese in esame, in

quanto generica e priva di riscontro riguardo all'eventuale occasione di accrescimento all'esterno del prestigio della Scuola.

Seppure gli ordinativi richiamati a pag. 20 dell'atto di appello riguardino cene e pranzi con colleghi appartenenti ad altre università, non vi è alcun elemento né alcuna circostanza dalla quale emerga che non si tratti di normali *rapporti istituzionali* tra colleghi, le cui spese; tuttavia, non possono essere ricomprese tra quelle di rappresentanza. Anzi, è lo stesso appellante che a pag. 20 esplicitamente parla di "*ragioni strettamente inerenti a rapporti istituzionali fra Università ed Enti istituzionali*".

Non solo; perché si possa parlare di spese di rappresentanza è necessario che l'occasione conviviale non sia fine a se stessa ma "*accessiva e subvalente rispetto a un evento, ben individuabile, contraddistinto da elementi di oggettiva riconducibilità alle esigenze comunicative*" (Sez. III App. n. 65/2017).

Se si prescinde dal necessario riferimento a un evento esternamente riconoscibile e prioritario rispetto all'occasione conviviale, si giunge all'inaccettabile paradosso che ogni pasto consumato con soggetti appartenenti ad altre istituzioni debba considerarsi "*spesa di rappresentanza*" sull'implicito ed errato presupposto che, sempre, l'incontro conviviale sia finalizzato a discutere su questioni che accrescano l'immagine dell'Amministrazione di appartenenza. (cfr Sez. II App. sentenze n. 321/2021 e n. 36 /2019; Sez. III App. n. 65/2017).

Ebbene, dalla copiosa documentazione agli atti risulta solo che le occasioni conviviali fossero fini a se stesse, sicché correttamente non

sono state ritenute rientranti nelle spese di rappresentanza.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, anche le ulteriori prospettazioni difensive sono infondate.

Le linee di indirizzo della Scuola in materia di rappresentanza, infatti (deliberazione del 3 aprile 2017, n. 35) sono perfettamente conformi ai principi chiariti dal formante giurisprudenziale e innanzi evidenziati.

II.3 Anche le giustificazioni opposte dal Barone per le spese sostenute per le cene con il Vicedirettore OMISSIS, e cioè le difficoltà collegate al rinnovamento del personale della Classe di Lettere e Scienze sociali, non sono inidonee a revocare la statuizione di primo grado ove si consideri che, se veritiere, esplicitano ancora una volta ragioni eventualmente di natura istituzionale interna che, tuttavia, non giustificano l'esborso di denaro pubblico per pranzi o cene all'esterno, così come appare infondato e incomprensibile il richiamo a generiche ragioni di "riservatezza dei colloqui" o alle "intuitive ragioni accademiche e organizzative" al fine di giustificare i pasti, al di fuori della mensa della Scuola, con soggetti interni alla S.N.S.

Pienamente condivisibile è, pertanto, quanto puntualizzato dal giudice di prime cure, secondo cui tutte le spese per cene e pranzi a cui abbia partecipato il solo prof. Barone o il convenuto con membri c.d. interni, cioè appartenenti alla Scuola Normale (oltre, naturalmente, quelle per le quali non è evidenziato il collegamento con l'esigenza di accrescimento all'esterno del prestigio dell'ente), non possono farsi rientrare fra le "spese di rappresentanza", non essendo configurabile, nemmeno astrattamente, alcuna funzione volta alla realizzazione di

una proiezione esterna dell'ente o all'intrattenimento di pubbliche relazioni con soggetti esterni. Deve pertanto essere confermata la condanna per tale posta di danno, ridotta dell'importo degli ordinativi già prescritti, per complessivi €. (7.719,90 – 896,00 =) **€. 6.823,90.**

III. Spese per missioni

Con il terzo motivo, la sentenza è stata censurata nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità amministrativa del Barone con riferimento alle spese per le missioni fuori sede.

Secondo l'appellante, infatti, in primo luogo la Sezione territoriale non avrebbe dato alcun riscontro alla copiosa documentazione allegata agli atti, tutta comprovante il carattere istituzionale e accademico dei viaggi. In secondo luogo, non avrebbe considerato che tutte le missioni del Direttore Barone erano organizzate dalla sua segreteria, che ne curava sia l'aspetto gestionale e logistico che quello amministrativo.

La censura è fondata.

Quanto opposto dall'appellante, e cioè che le missioni fossero organizzate dalla sua segreteria è pienamente rispondente agli atti di causa. Gli ordinativi di pagamento riportati negli allegati dal n. 11 al n. 38 della memoria di costituzione in primo grado del Barone, infatti, sono tutti giustificati da una mail proveniente dalla segretaria OMISSIS che comunica, preventivamente, al Segretario generale e a Gradara Barbara che “ *Il Direttore andrà in missione a ... il giorno ...* ” ; alla mail, inoltre, è sempre allegata la documentazione giustificativa della spesa per i biglietti aerei o del treno e anche la prenotazione degli alberghi; tutto avveniva attraverso la segreteria (si vedano i messaggi di

conferma delle prenotazioni inviate dalle strutture ricettive direttamente a OMISSIS e ad OMISSIS). La documentazione allegata è riportata alle pag. 30-35 dell'atto di appello.

È plausibile, dunque, che il Barone, rivolgendosi direttamente alla propria segreteria per le missioni istituzionali, ritenesse assolto ogni onere probatorio in ordine alla giustificazione del viaggio. A ciò si aggiunga che il regolamento per le missioni fuori sede adottato dalla S.N.S., all'art. 2, comma 3, prevede che «*Le missioni compiute dal Direttore, dal Vice Direttore e dal Segretario Generale, non sono soggette ad autorizzazione...*» (cfr. doc. 10 fascicolo primo grado).

Alla stregua di tali circostanze, è intuibile ritenere che il prof. Barone, in assenza di contestazioni da parte della S.N.S., potesse riporre affidamento nella correttezza del proprio operato.

Ma ciò che più rileva, invero, con riferimento alle spese per missioni, è la circostanza che la documentazione allegata alla memoria di costituzione in primo grado dimostra ampiamente il carattere istituzionale e accademico delle missioni fuori sede. Ad esempio, gli allegati 48, 49 e 50 - al contrario di quanto affermato dal giudice di prime cure - giustificano le spese per le missioni a Roma. In particolare, il documento n. 48 prova l'incontro tenutosi a Roma con l'allora Ministro OMISSIS; il documento n. 49 dimostra l'incontro con il OMISSIS; il documento n. 50 prova l'incontro avvenuto presso l'Assemblea della CRU; il documento n. 41 dimostra l'incontro avvenuto presso l'ANVUR, per l'accreditamento delle Scuole Superiori o per la consultazione con Presidente prof. OMISSIS (doc. 42); il n. 43 attesta l'incontro con

l'allora OMISSIS Prof. OMISSIS sul progetto Federazione Scuole Superiori.

Quanto alle missioni svolte a Bologna, l'appellante ha giustificato le spese con incontri all'Università con il Rettore e il Pro Rettore e con il Responsabile della Scuola di OMISSIS prof. OMISSIS per il Coordinamento tra le Scuole Universitarie e le Scuole Superiori, nonché per la realizzazione del centro STAR e di altre collaborazioni.

Per le missioni a Firenze, la motivazione è ricollegabile a incontri in Regione o al Comune per il coordinamento delle Università toscane o la definizione della nuova sede della Classe di Scienze Sociali (doc. 44 fascicolo di primo grado) nonché l'acquisizione di una nuova sede a Pisa e la realizzazione di una convenzione tra Regione, Scuola e Comune di Follonica per la creazione di un Centro di ricerca (doc. 45).

Quanto sin qui evidenziato induce il Collegio ad affermare, sulla base della documentazione giustificativa prodotta dal prof. Barone, l'inerenza delle spese sostenute per le missioni, trattandosi in ogni caso di spese riconducibili a un ambito strettamente istituzionale.

Pertanto, l'ammontare delle spese relative a missioni per cui vi è condanna, incluse quelle già prescritte, devono detrarsi dall'importo del danno imputabile al Prof. Barone, per complessivi €. 7.789,25 e, in via sussidiaria alla dott.ssa Gradara, per €. 3.894,62.

IV. Con il quarto motivo di gravame l'appellante Barone ha ritenuto censurabile la statuizione di condanna per insussistenza dell'elemento psicologico del dolo. Sul punto ha richiamato la nozione di dolo di cui all'art. 54 del codice penale per poi escludere dalla propria condotta

l'intenzione e la volontà di causare un danno erariale.

Ebbene, tale censura, con riferimento alle spese sostenute per le occasioni conviviali, non è meritevole di accoglimento.

Sul punto si richiama l'orientamento di questa Sezione secondo cui in fattispecie quali quelle in esame, *“non è necessario per il configurarsi del dolo stesso anche l'intenzionale procacciamento dell'arricchimento personale, ma è sufficiente la percepibilità, in termini obiettivi ed agevoli, del non collimare di numerose spese con il fine istituzionale per il quale era stata accordata la relativa provvista finanziaria”* (Sez. II app. nn. 02/2021 e 209/2021). Nelle spese per vitto contestate, la mancanza di inerenza era certamente percepibile da parte dell'odierno appellante, anche tenuto conto delle cognizioni collegate al ruolo di vertice dal medesimo ricoperto, sicché limitatamente a tali spese deve condividersi quanto sostenuto dal primo giudice, che ha ritenuto dolosa la condotta contestata *“posto che il convenuto ha intenzionalmente utilizzato fondi della Scuola per spese non riconducibili a finalità istituzionali”*.

Né assume rilievo esimente l'esistenza di una prassi amministrativa di tal fatta nell'ambito della Scuola Normale di Pisa; prassi che evidentemente si pone in contrasto con i principi e le disposizioni che regolano le spese di rappresentanza e che, quindi, non è idonea a far venire meno l'antigiuridicità della condotta neanche sotto il profilo dell'elemento psicologico.

Neppure appare condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui, nel caso di specie, troverebbe applicazione l'art. 21 del D.L. n.

76/2020, che fa riferimento a una nozione di dolo incentrata sulla coscienza e volontà dell'evento dannoso, atteso che la giurisprudenza di queste sezioni di appello ha avuto più volte occasione di precisare, quanto alla richiamata innovazione normativa, introdotta dall'art. 21 del d.l. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, con l'inserimento all'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dell'alinea *“La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”*, che la norma ha carattere sostanziale, in quanto incide su uno degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito erariale e, dunque, non può spiegare effetti su vicende verificatesi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. c.c. (in tal senso espressamente Sez. II App., n. 97/2024, n. 95/2021, n. 30/2022, n. 305/2022, ma anche in termini, Sez. I App. n. 234/2020, n. 263/2020, n. 317/2020). Nel caso di cui trattasi, invero, si fa riferimento a condotte verificatesi tutte negli anni dal 2016 al 2019 e dunque anteriori all'entrata in vigore della novella normativa.

V. Le responsabilità degli appellanti.

V.1 Con l'ultimo motivo di appello, il prof. Barone ha censurato la sentenza rappresentando, in primo luogo, una evidente contraddizione nelle conclusioni e *“un erroneo accoglimento della domanda rispetto alla richiesta di accertamento del danno erariale”* (atto d'appello pag. 50). In proposito, ha puntualizzato che la Procura regionale aveva chiesto la condanna dei convenuti Prof. Vincenzo Barone e dott.ssa Barbara Gradara *“al risarcimento, in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa, del danno complessivo di 15.842,39 euro, secondo*

le ripartizioni e i titoli di responsabilità precisati nel par. 2 della sezione

in diritto” ma che, tuttavia, la sentenza condannava “*Vincenzo Barone,*

in via principale a titolo di dolo, al risarcimento del danno di € 15.509,15

in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa” e la dott.ssa “*Barbara*

Gradara, in via sussidiaria a titolo di colpa grave, al risarcimento del

danno di € 5.523,62, in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa”.

Sulla base di tale osservazione, l'appellante ha sostenuto che la

condanna sarebbe stata superiore alla richiesta della Procura.

La censura non è fondata.

Si deve al riguardo precisare, infatti, che la sentenza di prime cure ha

accolto integralmente la richiesta di condanna dalla Procura contabile,

secondo la quale il prof. Vincenzo Barone doveva rispondere, in via

principale e a titolo di dolo, dell'intero danno erariale arrecato e che

tale responsabilità doveva “*essere altresì ascritta, ancorché a titolo di*

colpa grave e in via sussidiaria, per una quota pari al 50% del

nocumento erariale cagionato, a Barbara Gradara, che, all'epoca dei

fatti, ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'area bilanci e

amministrazione della Scuola Normale Superiore di Pisa”. Ancora, a

pag. 44 della citazione, la Procura ribadisce “*la responsabilità*

sussidiaria colposa per omessa vigilanza in capo alla convenuta

Barbara Gradara, quale responsabile, all'epoca dei fatti, dell'area

bilanci e amministrazione dell'Università”.

Dunque, nessuna difformità fra il “chiesto e il pronunciato” è

configurabile nella sentenza gravata.

V.2 Altresì priva di pregio è l'argomentazione difensiva secondo cui il

beneficium excussionis, nella materia della responsabilità contabile

sussidiaria, deve ritenersi frutto di una elaborazione giurisprudenziale,

peraltro non univoca, che non troverebbe alcun riscontro normativo.

Reputa in proposito l'appellante che i convenuti avrebbero avuto parte

attiva nel danno erariale per cui è causa, *“ciascuno con condotte*

differenti fra loro, per cui la Corte di primo grado avrebbe dovuto

condannare i convenuti ciascuno per la parte che vi ha preso” (pag. 51

atto di appello).

Al contrario di quanto asserito dall'appellante, l'indirizzo

giurisprudenziale assolutamente prevalente, peraltro avallato sia dalla

Consulta (sent. n. 453/1998) che dalle SS.RR. della Corte dei conti (ex

multis sent. n. 4/1999) è assolutamente favorevole, come d'altronde

già prima della l. 20/1994, all'aggredibilità sussidiaria del soggetto

agente con colpa grave, solo dopo l'infruttuosa escussione di chi abbia

agito con dolo o abbia fruito di illecito arricchimento.

Tale soluzione ermeneutica risponde alla esigenza, fatta propria anche

dall'art. 1 della l. 20/1994, di tenere ben distinta la responsabilità di chi

agisce con dolo, o di chi ha conseguito un illecito arricchimento, cui

deve essere attribuito un peso e una misura più rilevante, rispetto a

quella di chi tiene invece un comportamento caratterizzato da colpa

grave; sicché deve ritenersi corretto il meccanismo satisfattivo voluto

dalla giurisprudenza e condiviso dai giudici toscani, secondo cui deve

essere individuata come obbligazione principale, avente carattere

restitutorio (si veda sul punto anche SS.RR. 25 febbraio 1997 n. 29),

quella di chi ha agito con dolo o si è appropriato di somme di denaro o

valori pubblici e come obbligazione sussidiaria, avente carattere risarcitorio, quella facente capo al corresponsabile che abbia agito con colpa grave e in violazione degli obblighi di controllo.

Più di recente, si richiama la Sez. appello Sicilia (sent. n. 27/2024), secondo cui, nel caso di concorso di condotte dolose e condotte colpose nella produzione del danno erariale, *“tali responsabilità vanno perseguite secondo un ordine di escussione per cui la sentenza di condanna deve essere eseguita prima nei confronti del debitore principale e, poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, nei confronti del debitore sussidiario nei limiti della somma al pagamento della quale questi è stato condannato”*.

È pertanto corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito una responsabilità solo sussidiaria nei confronti della Gradara.

Pertanto, il fatto che la sentenza di condanna debba essere eseguita prima nei confronti del debitore principale e, poi, solo subordinatamente al tentativo non portato a buon esito, nei confronti dell'obbligato sussidiario, esclude il paventato pericolo di una condanna superiore al danno accertato (che sarebbe, in ogni caso, sanabile in sede esecutiva).

Anche tale motivo in esame, dunque, è infondato e non può trovare accoglimento.

VI Conclusivamente, l'appello del prof. Barone Vincenzo è parzialmente fondato nei termini di cui in motivazione, sicché la sentenza di primo grado deve essere riformata riguardo alla condanna per spese per missioni e, con riferimento a quelle per pranzi e cene,

vanno escluse le spese dell'anno 2016, già prescritte.

VII. Appello incidentale della dott.ssa Gradara Barbara.

VII.1 Prima di procedere alla disamina dei motivi d'appello si premette che la dott.ssa Gradara, come già innanzi evidenziato, è stata ritenuta responsabile per colpa grave e quindi, in via sussidiaria rispetto alla responsabilità del prof. Barone condannato per dolo, come peraltro anche chiesto dalla Procura regionale. Ne consegue che l'assoluzione del prof. Barone rispetto alle spese di missione, ritenute conformi alle finalità istituzionali, travolge inevitabilmente anche la statuizione di condanna in via sussidiaria della Gradara rispetto a tale tipologia di spese. Le censure formulate dall'appellante incidentale, pertanto, saranno esaminate solo con riferimento alle spese di rappresentanza, per le quali opera in ogni caso una riduzione dell'importo in considerazione di quelle già prescritte al 24.01.2017.

VII.2 In disparte l'eccezione di prescrizione di cui si è già trattato, nel merito l'appellante incidentale ha censurato la sentenza per insufficiente e carente motivazione; nello specifico, ha sostenuto che il giudice di prime cure non avrebbe considerato che l'unico responsabile della gestione della carta di credito, in ragione dell'art. 15, comma 3, del Regolamento del fondo economale nonché della giurisprudenza formatasi sul punto, debba ritenersi il titolare e utilizzatore della carta. La censura è infondata.

In primo luogo, come puntualmente evidenziato anche dalla Procura generale dell'ambito delle proprie conclusioni scritte, il concetto di responsabilità personale non coincide affatto con il concetto di

responsabilità esclusiva. Né la giurisprudenza richiamata a pag. 11 dell'atto d'appello (*"Corte dei conti centrale, sent. n. 682/2005, 283/2019 sent. n. 14/2020, Corti regionali, sez. giurisdizionale per la Toscana sent. n. 244/2006 REI; della Sicilia sent. n. 2926/2011"*) può essere intesa nel senso voluto dall'appellante. Dalle decisioni giurisprudenziali richiamate, infatti, emerge esclusivamente un principio, assolutamente corretto e coerente con la statuizione impugnata, e cioè che la condanna a titolo di dolo dell'utilizzatore di una carta di credito copre l'intero addebito. Ciò non esclude, tuttavia, che sia configurabile una responsabilità per colpa grave e in via sussidiaria di soggetti terzi che, come nella specie, abbiano omesso di svolgere i dovuti controlli sulle spese e che rispondano solo nell'ipotesi di infruttuosa escussione dell'obbligato principale.

L'appellante incidentale rileva, inoltre, che fra le proprie competenze non sussisterebbe quella di "sindacare le motivazioni istituzionali sottese a ciascun pranzo consumato o missione effettuata dalla figura di vertice della Scuola", ma anche tale censura è destituita di fondamento, ove si consideri che la dott.ssa Gradara non solo era responsabile della struttura deputata all'emissione degli ordinativi di pagamento, ma ha anche partecipato personalmente alla liquidazione delle spese illegittime, provvedendo alla sottoscrizione degli ordinativi e ciò non la esonerava dall'obbligo istituzionale di provvedere allo scrupoloso accertamento della sussistenza di tutti i requisiti necessari per il corretto pagamento della spesa e per la verifica della sua inerenza.

Non è dunque revocabile in dubbio che l'appellante abbia concorso con la propria condotta alla causazione del danno laddove, in grave violazione dei propri obblighi di servizio, ha provveduto a liquidare le spese sostenute dal prof. Barone con la carta di credito per occasioni di convivialità non giustificate e non rendicontate conformemente alle disposizioni sulle spese di rappresentanza.

Si osserva peraltro che il giudice di prime cure ha ritenuto di limitare la responsabilità della Gradara, innanzitutto, ai soli ordinativi di pagamento *“caratterizzati o dalla mancata partecipazione di soggetti esterni o dalla mancata indicazione dei soggetti partecipanti al pasto”* e, in secondo luogo, ha limitato l'addebito agli ordinativi firmati dalla stessa. In sostanza, come si evince chiaramente dalla sentenza (cfr. pag. 22), il collegio di prime cure, in ragione dell'elemento psicologico e del diverso ruolo ricoperto, ha ritenuto di imputare alla Gradara non tutte le spese relative a occasioni di ospitalità, ma esclusivamente quelle a cui hanno preso parte *“solo il convenuto o il convenuto con membri interni alla Scuola o per le quali non è stato specificamente indicato il nominativo dei partecipanti”*. Il primo giudice ha infatti condivisibilmente sostenuto che in questi casi *“è evidente che il semplice esame formale della documentazione fornita dal convenuto avrebbe consentito alla responsabile dell'area bilancio di non dar corso al pagamento delle spese in considerazione della palese non riconducibilità delle stesse a quelle di rappresentanza, che, per definizione, devono coinvolgere soggetti terzi rispetto all'istituzione di appartenenza”*. (sentenza appellata pag. 20)

Ebbene, non solo la statuizione di responsabilità della Gradara per colpa grave è puntualmente motivata ma è anche condivisa da questo giudice ove si consideri che l'appellante, prima di procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Direttore Barone, avrebbe dovuto accertarsi della loro inerenza, non imputando alle disponibilità finanziarie della Scuola somme che non fossero giustificate sotto il profilo della riconducibilità al fine di rappresentanza.

Ciò posto, il motivo di appello in esame è infondato.

VII.3 Con un ulteriore motivo, la dott.ssa Gradara Barbara ha ritenuto viziata la sentenza del giudice territoriale nella parte in cui ha quantificato le spese di rappresentanza imputabili alla propria condotta in € 1.629,00 e non in € 782,60. In proposito ha eccepito che la Corte territoriale, sebbene avesse ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave solo con riferimento alle spese *“relative a pranzi e alle cene a cui hanno preso parte solo il convenuto o solo il convenuto con membri interni alla scuola o per i quali non è stato specificatamente indicato il nominativo dei partecipanti”*, ha calcolato nel danno da risarcire anche le spese liquidate con gli ordinativi n. 13892/2016, n.13891/2016, 13542/2016, n.13545/2016, n.14151/2016, n.10219/2017, 10229/2017, n.10230/2017, n.11325/2017, n.2166/2018, n.6686/2018, n.7140/2018, e n.8564/2018 che, secondo l'assunto difensivo, riguardavano spese inerenti alla ospitalità di soggetti estranei alla Scuola.

Anche tale censura non è fondata.

In primo luogo, si rammenta che, come già precisato, per gli ordinativi

di pagamento n.13892/2016 (€ 250,00), n.13891/2016 (€ 90,00), n.13542/2016 (€ 220,00), n.13545/2016 (€ 147,00), n.4151/2016 (€ 60,00), n. 14166/2016 per € 75,00 e n. 14152/2016 per € 54,00, pari a **complessivi €. 896,00**, l'azione erariale si è prescritta per i motivi innanzi evidenziati.

Riguardo agli ulteriori pagamenti contestati dalla Gradara con il motivo in esame e, nello specifico, gli ordinativi n.10219/2017, n.0229/2017, n.0230/2017, n.11325/2017, n.2166/2018, n.6686/2018, n.7140/2018, e n.8564/2018, la censura non può essere condivisa.

In primo luogo, non vi è alcun riscontro probatorio in quanto la documentazione giustificativa dei pagamenti contestati, (addebitati all'appellante per complessivi euro 386,00) riporta solo i nomi degli ospiti del prof. Barone, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alla loro identità professionale. A fronte di una rendicontazione insufficiente e carente di qualsivoglia elemento comprovante l'inerenza della spesa alle finalità istituzionali dell'Amministrazione, l'appellante, al fine di escludere la propria responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare, secondo il principio per cui "*onus probandi incumbit ei qui dicit*", che i nominativi indicati a penna sugli scontrini fossero di soggetti estranei alla Scuola.

Tale prova non è stata fornita, sicché questo giudice non può considerare fondata la censura, tanto più che il collegio di prime cure ha ritenuto di limitare la condanna della dott.ssa Gradara agli ordinativi di pagamento, puntualmente indicati a pag. 21 della sentenza, che fossero "tutti caratterizzati o dalla mancata partecipazione di soggetti

esterni o dalla mancata indicazione dei soggetti partecipanti al pasto”.

VIII. L'appello della dott.ssa Gradara Barbara deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto, va esclusa in primo luogo la condanna dell'appellante incidentale per la somma relativa alle spese per missioni, che era stata indicata in primo grado in €. 3.894,62.

Quanto alla spesa per pranzi e cene, viene confermata la condanna in via sussidiaria per **€. 354,00**, pari al 40% del totale degli ordinativi che ha sottoscritto quale prima firmataria. Va poi detratta dal totale degli ordinativi sottoscritti quale seconda firmataria, pari a €. 2.125,00, la somma di €. 896,00 corrispondente agli ordinativi liquidati nel 2016 che sono ormai prescritti, e quindi si ha: (€. 2.125,00 - €. 896,00 =) €. 1.229,00. Di tale differenza va addebitato alla Gradara solo il 60%, pari a **€. 737,40**. In definitiva, la dott.ssa Gradara deve rispondere, in via sussidiaria, delle spese per pranzi e cene nei limiti di €. (354,00+ 737,40=) **€. 1.091,40**.

IX. Conclusioni

Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, gli appelli riuniti devono essere parzialmente accolti nei limiti di cui in motivazione.

Per l'effetto, in riforma della sentenza n. 333/2023 della Sezione giurisdizionale per la regione Toscana:

- deve essere accolta l'eccezione di prescrizione per gli importi liquidati con gli ordinativi di pagamento emessi sino al 24 gennaio 2017.

L'azione erariale, pertanto, con riferimento alle spese di rappresentanza, è prescritta per le somme liquidate con i seguenti ordinativi di pagamento: n. 13892/2016 per € 250,00; n.13891/2016

per € 90,00; n. 13542/2016 per € 220,00; € 13454/2016 per € 147,00;

n. 14151/2016 per € 60,00; n. 14166/2016 per € 75,00; € 14152/2016

per € 54,00; per un totale di **€ 896,00** (si veda pag.12 e 13 dell'atto di

citazione). Per le spese di missione, invece, l'azione erariale è

prescritta per gli importi liquidati con i seguenti ordinativi di pagamento:

n. 14150/2016 del valore di € 973,50; n. 14161/2016 per € 137,90, per

un totale di **€ 1.111,40**;

- l'appellante Barone Vincenzo deve essere assolto quanto alle spese

di missione non prescritte, ritenute conformi alle finalità istituzionali (e,

del pari, viene assolta Gradara Barbara per la percentuale alla stessa

addebitata in primo grado in via sussidiaria);

- va disposta la condanna del prof. Barone Vincenzo, a titolo di dolo e

in via principale, al pagamento di **€ 6.823,90** pari alla differenza tra il

danno quantificato in sentenza per le spese per pranzi e cene (€

7.719,90) e le somme prescritte (€ 896,00), e la condanna di Gradara

Barbara, a titolo di colpa grave e in via sussidiaria, al pagamento di **€.**

1.091,40.

Sulle somme così determinate va calcolata la rivalutazione monetaria

e gli interessi legali, così come disposto dal giudice di primo grado.

Le spese del presente giudizio vengono compensate, attesa la parziale

reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,

definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per

l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,

	SENT. 44/2025	
	- dichiara prescritta l'azione erariale con riferimento agli ordinativi di pagamento emessi prima del 24 gennaio 2024;	
	-assolve Barone Vincenzo e Gradara Barbara per la posta di danno riconducibile alle spese di missione;	
	- condanna Barone Vincenzo, a titolo di dolo e in via principale, al pagamento di € 6.823,90 , in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nelle modalità indicate nella sentenza di primo grado;	
	- condanna Gradara Barbara, a titolo di colpa grave e in via sussidiaria, al pagamento di € 1.091,40 , in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nelle modalità indicate nella sentenza di primo grado.	
	Atteso l'accoglimento parziale dell'appello, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del c.g.c., si compensano le spese del giudizio.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Rita Loreto)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositato in Segreteria il 03 MARZO 2025	
	p. Il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	40	

SENT. 44/2025